

## REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione degli animali contenute nel capitolo II della suddetta direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a esibizioni itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.

(2) Ai fini della salute degli animali, è necessario che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. È pertanto opportuno richiedere che i circhi e le fiere in questione siano registrati in uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari.

(3) Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato membro d'origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di registrarsi nello Stato membro in cui abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d'origine.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(4) Un'esibizione di animali include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d'origine, ad esempio nell'ambito di un circo o quali attività su base individuale, come quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. È pertanto opportuno includere anche le esibizioni di animali nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(5) I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali.

(6) È necessario agevolare i controlli sullo stato di salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli animali da circo si spostano all'interno della Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i dati relativi ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni.

(7) Le norme sanitarie per gli animali da circo possono basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria in materia di salute animale per quanto concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(2)</sup> e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini<sup>(3)</sup>. Queste norme dovrebbero essere adattate ai problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).